

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

n.76 del 29.12.2011

OGGETTO: **Art. 159, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre dell'anno 2012.**

L'anno duemilaundici, il giorno 29, del mese di dicembre, nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 15,30. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
BRUSCO Luigi Rinaldo	Sindaco	SI
GALLO Marcellino	Vicesindaco	NO
BARILARO Luciano	Assessore	SI
ACQUESTA Antonio	Assessore	SI
IAPICHINO Fabrizio	Assessore	SI
VOLPENTESTA Dante	Assessore	NO
SPERANZA PASQUALINO	Assessore	SI
IN CARICA N. 7	PRESENTI N. 5	ASSENTI N. 2

IN PROSECUZIONE. Assume la presidenza il Sindaco, avv. BRUSCO Luigi Rinaldo e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale capo, dott. Renzo Filice,

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 200 n. 267 testualmente recita:
 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 - a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 - b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 - c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
 3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
- l'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, così dispone:

13. *Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali.*

- la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 69/98, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *“nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”*

- l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei Comuni;

RITENUTO, pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 28 dicembre 2001 n. 448;
- il D.L. 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75;
- il vigente Regolamento di contabilità
- il bilancio di previsione anno 2011 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 6 del 26/06/2011;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. DI QUANTIFICARE, relativamente al primo semestre dell'anno 2012, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel modo così specificato:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali nonché dell'IRAP per i tre mesi successivi € 231.177,60	€. 462.355,21
b) pagamento delle rate dei mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso	€. 145.409,10
c) espletamento dei servizi locali indispensabili	€ 575.050,00
TOTALE	€ 1.182.455,21

2. DI DARE ATTO CHE questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per interventi diversi da quelli vincolati, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico prescritto dalla richiamata Sentenza della Corte Costituzionale;

3.DI NOTIFICARE copia del presente atto a Banca dei Due Mari di Calabria Terranova da Sibari, nella sua qualità di tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge;

4.DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.